

Regolamento

sullo status e sui trasferimenti dei calciatori

REGOLAMENTO SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

DEFINIZIONI

I DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

II STATUS DEI CALCIATORI

2. STATUS DEI CALCIATORI: DILETTANTI E PROFESSIONISTI
3. RIACQUISIZIONE DELLO STATUS DI DILETTANTE
4. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

III TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

5. TESSERAMENTO
6. PERIODI DEL TESSERAMENTO
7. PASSAPORTO DEL CALCIATORE
8. RICHIESTA DI TESSERAMENTO
9. CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE
10. PRESTITO DI PROFESSIONISTI
11. CALCIATORI NON TESSERATI
12. APPLICAZIONE DELLE SOSPENSIONI DISCIPLINARI

IV MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

13. RISPETTO DEL CONTRATTO
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GIUSTA CAUSA
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GIUSTA CAUSA SPORTIVA
16. DIVIETO DI RESCSSIONE NEL CORSO DI UNA STAGIONE
17. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA
18. DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

V INFLUENZA DI TERZI

- 18bis INFLUENZA DI TERZI SUI CLUBS

VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

19. TUTELA DEI MINORI
- 19bis TESSERAMENTO E DICHIARAZIONE DEI MINORI PRESSO LE ACCADEMIE

VII INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

20. INDENNITA' DI FORMAZIONE
21. MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

VIII GIURISDIZIONE

22. COMPETENZE DELLA FIFA
23. COMMISSIONE PER LO STATUS DEI CALCIATORI
24. CAMERA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (DRC)
25. LINEE GUIDA PROCEDURALI

IX DISPOSIZIONI FINALI

26. MISURE TRANSITORIE
27. MATERIE NON REGOLAMENTATE
28. LINGUE UFFICIALI
29. ANNULLAMENTO E DECORRENZA

ALLEGATO 1 RILASCIO DEI CALCIATORI PER LE SQUADRE NAZIONALI

ALLEGATO 2 PROCEDURE A DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI PRIMO TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI MINORI

ALLEGATO 3 TMS

ALLEGATO 3a PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DEL TRANSFER DEI CALCIATORI TRA FEDERAZIONI SENZA IL TMS

ALLEGATO 4 INDENNITA' DI FORMAZIONE

ALLEGATO 5 MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Sulla base dell'Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i relativi allegati che ne formano parte integrante.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, i termini che seguono hanno il significato ad essi attribuito a continuazione:

1. Federazione di provenienza: la Federazione alla quale la società di provenienza è affiliata.
2. Società di provenienza: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. Federazione di destinazione: la Federazione alla quale la società di destinazione è affiliata.
4. Società di destinazione: la società presso la quale il calciatore si sta trasferendo.
5. Partite ufficiali: le partite giocate nell'ambito del calcio organizzato, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ad esclusione delle gare amichevoli e delle gare di prova.
6. Calcio organizzato: il calcio delle organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o da loro autorizzato.
7. Periodo protetto: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato prima del 28° compleanno del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato dopo il 28° compleanno del professionista.
8. Periodo di tesseramento: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.
9. Stagione: il periodo che comincia con la prima gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima gara ufficiale dello stesso campionato.
10. Indennità di formazione: i pagamenti fatti ai sensi dell'allegato 4 per sostenere la formazione e lo sviluppo dei giovani calciatori.
11. Minore: un calciatore che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età.
12. Accademia: organizzazione o struttura giuridica indipendente il cui obiettivo primario a lungo termine è quello di fornire ai calciatori una formazione a lungo termine mettendo a loro disposizione le necessarie strutture e infrastrutture formative. Tra tali strutture figurano principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, centri di formazione calcistica, stage di calcio, scuole di calcio, ecc.
13. Sistema di trasferimento elettronico (*Transfer Matching System* - TMS): trattasi di un sistema di informazioni e dati su Internet avente come obiettivo principale la semplificazione del processo di trasferimento internazionale dei calciatori, il miglioramento della trasparenza e l'ottimizzazione del flusso di informazioni.

Si faccia altresì riferimento al capitolo delle "Definizioni" dello Statuto FIFA.

Nota: i termini che fanno riferimento alle persone fisiche sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine espresso al singolare riguarda anche il plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all' idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti.

2. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione competente ai sensi dell' Art. 1, paragrafo 3, in basso, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti devono contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e calciatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I suddetti regolamenti dovrebbero inoltre prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell' istruzione dei giovani calciatori.

3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere recepite, senza alcuna modifica, nei regolamenti delle Federazioni: Artt. 2-8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 e 19 bis.

b) Ogni Federazione è tenuta ad includere nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti principi:

- Articolo 13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.
- Articolo 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenze ove sussista la giusta causa.
- Articolo 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai professionisti ove sussista la giusta causa sportiva.
- Articolo 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso della stagione agonistica.
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa sia prevista la corresponsione di un' indennità, il cui ammontare può essere stabilito nel contratto.
- Articolo 17, paragrafi 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa sia prevista l' applicazione di sanzioni sportive nei confronti della parte inadempiente.

4. Il presente regolamento disciplina inoltre la messa a disposizione dei giocatori per le rappresentative nazionali e la loro idoneità a giocare per tali squadre ai sensi delle disposizioni contenute nell' Allegato 1. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le società.

II. STATUS DEI CALCIATORI

2 Lo status dei calciatori: calciatori dilettanti e professionisti

1. I calciatori che partecipano alle attività di calcio organizzato possono essere dilettanti o professionisti.
2. Per professionista si intende un giocatore che abbia stipulato un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri calciatori rientrano nella categoria dei dilettanti.

3 Riacquisizione dello status di dilettante

1. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato di nuovo come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita da professionista.
2. Non è dovuta alcuna indennità a seguito della riacquisizione dello status di dilettante. Se un calciatore viene tesserato di nuovo come professionista entro 30 mesi da quando è divenuto dilettante, la società di destinazione sarà tenuta a corrispondere un'indennità di formazione secondo quanto stabilito dall'Art. 20.

4 Cessazione dell'attività

1. I professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati presso la Federazione di appartenenza dell'ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale per la sua società.

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

5 Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato presso una Federazione per giocare per una società in qualità di professionista o di dilettante, secondo la definizione di cui all'Art. 2 del presente regolamento. Soltanto i calciatori tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato. A seguito del tesseramento, il giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato presso una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un giocatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della stagione in estate/autunno rispetto a inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare incontri ufficiali per una terza società durante la stagione interessata, a

condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi nei confronti delle società precedenti. Parimenti, dovrà altresì essere assicurato il rispetto delle disposizioni relative ai periodi di tesseramento (Art. 6) e alla durata minima del contratto (Art. 18, paragrafo 2).

4. In ogni caso, sarà necessario prendere in debita considerazione l'integrità sportiva della competizione. In particolare, un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale o coppa durante la stessa stagione, fatti salvi eventuali regolamenti di gara più rigorosi emanati dalle Federazioni affiliate.

6 Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un professionista il cui contratto sia giunto a scadenza prima del termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare tali professionisti a condizione che sia preservata l'integrità sportiva della competizione in questione. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.

2. Il primo periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Tale periodo non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione dovranno essere introdotti entrare nel transfer matching system (TMS) con almeno 12 mesi di anticipo (**Allegato 3, articolo 5.1 paragrafo 1**). Sarà cura della FIFA stabilire le date per quelle Federazioni che non provvedessero in tal senso entro i tempi prestabiliti.

3. Fatta salva l'eccezione di cui all'Art. 6, paragrafo 1, i calciatori possono essere tesserati previa presentazione di una valida richiesta inoltrata dalla società alla Federazione interessata durante il periodo di tesseramento.

4. I disposti relativi ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni destinate esclusivamente ai dilettanti. Relativamente a tali competizioni, sarà la Federazione interessata ad indicare i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati per tali competizioni, fermo restando che sarà necessario assicurare l'integrità sportiva della manifestazione in questione.

7 Passaporto del calciatore

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore è tesserato il Passaporto del calciatore contenente tutte le informazioni relative al calciatore in questione. Il passaporto del calciatore deve indicare tutte le società per le quali quest'ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età. Qualora il giorno del compleanno cada a cavallo tra due stagioni, nel passaporto dovrà essere indicato il nome della società presso la quale il giocatore è stato tesserato nella stagione successiva al suo compleanno.

8 Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento di un professionista deve essere inoltrata unitamente ad una copia del contratto del calciatore. Nell'ambito del processo decisionale, l'organo competente potrà

prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o atti integrativi che non siano stati presentati nelle modalità previste.

9 Certificato di trasferimento internazionale

1. I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (in prosieguo CTI) dalla prima federazione. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che rilascia il certificato è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato è contenuta nell'Allegato 3, **art. 8, e nell'Allegato 3a** del presente regolamento.

2. **Le Federazioni non possono rilasciare un CTI per consentire ad un atleta di partecipare ad incontri di prova.**

3. **Per il tesseramento come professionista del calciatore ed una volta ricevuto il CTI, la nuova Federazione dovrà informare per iscritto la Federazione (le Federazioni) del club (clubs) che ha preparato e formato il calciatore tra i 12 e i 23 anni (Articolo 7 - Passaporto del Calciatore)**

4. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

10 Prestito di professionisti

1. Un professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.

2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5, paragrafo 3, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento.

3. La società che ha preso in prestito un giocatore non può trasferirlo ad una terza senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

11 Calciatori non tesserati

Qualora un calciatore non sia stato tesserato presso la Federazione ma partecipi ad una partita ufficiale con una società, tale partecipazione sarà considerata illegittima. Fermo restando eventuali misure ritenute necessarie al fine di rettificare le conseguenze sportive derivanti dalla condotta in questione, è prevista la comminazione di sanzioni anche a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di imporre tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori della competizione in questione.

12 Applicazione delle sospensioni disciplinari

Le sospensioni disciplinari imposte ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione presso la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l'obbligo di notificare per iscritto alla nuova Federazione tutte le sanzioni per iscritto.

IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ

13 Rispetto del contratto

Il contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti.

14 Risoluzione del contratto per giusta causa

Entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa.

15 Risoluzione del contratto per giusta causa sportiva

Un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, esiste la possibilità di richiedere un'indennità. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato.

16 Divieto di rescissione nel corso di una stagione

Non è consentito risolvere unilateralmente il contratto nel corso di una stagione.

17 Conseguenze della risoluzione senza giusta causa

Nel caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa trovano applicazione le disposizioni riportate di seguito:

1. In tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un'indennità. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto deve essere calcolata tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società di provenienza (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto.
2. L'indennità non può essere ceduta a terzi. Nel caso in cui un professionista debba corrispondere l'indennità, egli ne risponderà in solido con la nuova società. L'ammontare dell'indennità può essere prevista nel contratto o stabilita fra le parti.
3. Oltre all'obbligo di corrispondere un'indennità, è prevista l'applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il

periodo protetto. Questa sanzione consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. **Queste sanzioni sportive decorreranno subito dopo la comunicazione al calciatore della decisione. Le sanzioni sportive rimarranno sospese per il periodo che va dall'ultima partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione, in entrambi i casi includendo le coppe nazionali e le competizioni internazionali per clubs.** Questa sospensione delle sanzioni sportive non sarà in ogni caso applicabile se il calciatore è componente stabile della selezione nazionale e se la Federazione interessata sta partecipando alle fasi finali di una competizione nel periodo che va dall'ultima partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l'imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (inclusa la coppa nazionale) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

4. Oltre all'obbligo di corrispondere un'indennità, è prevista la possibilità di imporre delle sanzioni sportive nei confronti di qualsiasi società che commetta violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto. Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesserò un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale. Alla società sarà imposto il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento.

5. Qualsiasi persona soggetta allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti di società, agenti di calciatori, calciatori, ecc.) che agisca in maniera da indurre alla violazione di un contratto fra un professionista e una società per facilitare il trasferimento sarà punita con le sanzioni del caso.

18 Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

1. Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.

2. I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono stipulare contratti da professionisti per un periodo superiore ai tre anni. Eventuali clausole che sanciscano un periodo più esteso non saranno ritenute valide.

3. Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un professionista deve informare per iscritto la società di appartenenza del medesimo prima di intraprendere trattative con il professionista in questione. Un professionista è libero di concludere un contratto con un'altra società a patto che il contratto con la sua attuale società sia scaduto o scada entro 6 mesi. Eventuali violazioni al presente disposto saranno punite con le sanzioni appropriate.

4. La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

5. Laddove un professionista sottoscriva uno o più contratti relativi allo stesso periodo di tempo, troveranno applicazione le disposizioni del Capitolo IV.

V. INFLUENZA DI TERZI

18 bis Influenza di terzi sulle società

1. Nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte o a terzi di interferire con i rapporti di lavoro e di trasferimento, con le scelte politiche, o con l'attività della propria squadra.
2. La Commissione disciplinare FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservano gli obblighi contenuti nel presente articolo.

VI. TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

19 Tutela dei minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.
2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
 - b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio della UE o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:
 - i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica secondo i più elevati standard nazionali;
 - ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;
 - iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);
 - iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;
 - c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società dovrà essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o primo tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

19 bis Tesseramento e dichiarazione dei minori presso le accademie

1. I club che gestiscono un'accademia con la quale abbiano un rapporto giuridico, finanziario e/o di fatto, hanno l'obbligo di dichiarare alla federazione sul cui territorio l'accademia svolge la propria attività, i calciatori minori di età che frequentano l'accademia.
2. Ogni Federazione deve accertarsi che le accademie senza alcun rapporto giuridico, finanziario o di fatto la società:
 - a) gestiscano un club che partecipi al campionato nazionale; tutti i calciatori devono essere dichiarati presso la Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività o tesserati presso lo stesso club, ovvero
 - b) dichiarino alla Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività, tutti i minori che frequentano l'accademia per allenarsi.
3. Ogni Federazione ha l'obbligo di tenere un registro che riporti i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dai club o dalle accademie.
4. Attraverso la dichiarazione, le accademie e i calciatori si impegnano a praticare il calcio in conformità allo Statuto FIFA, a rispettare e a promuovere i principi etici del calcio organizzato.
5. Eventuali violazioni del presente disposto saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.
6. L'art. 19 si applica anche alle dichiarazioni dei calciatori minori che non siano cittadini del paese in cui essi desiderano essere dichiarati.

VII. INDENNITÀ DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ

20 Indennità di formazione

Alla/e società presso le quali avviene la formazione del calciatore viene corrisposta un'indennità di formazione: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il

suo 23° compleanno. L'obbligo di corrispondere l'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni che disciplinano l'indennità di formazione sono contenute nell'allegato 4 del presente Regolamento.

21 Meccanismo di solidarietà

Qualora un professionista venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/le società che hanno contribuito alla sua istruzione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità corrisposta alle società per le quali il calciatore ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono riportate nell'allegato 5 del presente Regolamento.

VIII. GIURISDIZIONE

22 Competenza della FIFA

Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente in ordine a quanto segue:

- a) controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (Artt. 13-18), ove sia stata avanzata una richiesta di CIT e sia stato presentato un reclamo di una parte interessata in relazione a tale richiesta, in particolare con riferimento al rilascio del CIT suddetto, alle sanzioni sportive o all'indennità per violazione del contratto;
- b) controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro di carattere internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo e il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell'ambito della Federazione e/o di un contratto collettivo;
- c) controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro di carattere internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo;
- d) controversie relative all'indennità di formazione (Art. 20) e al meccanismo di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni diverse;
- e) controversie relative ai meccanismi di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa Federazione, sempre che il trasferimento di un calciatore alla base della disputa avvenga fra società appartenenti a Federazioni diverse;
- f) controversie relative a società appartenenti a Federazioni diverse che non rientrino nei casi sub a), d), ed e).

23 Commissione per lo status dei calciatori

1. La Commissione per lo status dei calciatori è competente in ordine a tutte le questioni di cui ai punti c) ed f) dell'Art. 22, nonché a tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 24.

2. Ove sussista incertezza sulla competenza della Commissione per lo status dei calciatori o della Camera per la risoluzione delle controversie, sarà il Presidente della Commissione per lo status dei calciatori a stabilire quale dei due organi è competente a dirimere la controversia.

3. La Commissione per lo status dei calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che la natura del caso non sia tale da potere essere deciso da un giudice unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il tesseramento provvisorio di un calciatore in relazione al nullaosta internazionale ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, **art. 8, e nell'Allegato 3a**, il Presidente o una persona da egli designata, che deve essere anch'essa membro della Commissione, può deliberare in qualità di giudice unico. Ognuna delle parti deve essere ascoltata una volta nel corso del procedimento. Le decisioni prese dal giudice unico o dalla Commissione sono soggette a ricorso in appello dinanzi al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

24 Camera per la risoluzione delle controversie (CRC)

1. La CRC decide sulle controversie di cui ai punti a), b), d) ed e) dell'Art. 22, ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.

2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia di tale natura da potere essere definito da un giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti fra i propri membri. Il giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:

i) vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;

ii) **vertenze relative al calcolo dell'indennità di formazione senza questioni complesse o legali, o nelle quali la CRC ha già una chiara e consolidata giurisprudenza;**

iii) **vertenze relative al calcolo del contributo di solidarietà senza questioni complesse o legali, o nelle quali la CRC ha già una chiara e consolidata giurisprudenza.**

Il giudice unico è tenuto a rimettere alla Camera i casi riguardanti questioni di particolare rilevanza. La Camera deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere definiti da un giudice della CRC. Le parti devono essere ascoltate una volta durante il procedimento. Le decisioni della Camera di risoluzione delle controversie o del giudice della CRC sono soggette a ricorso in appello dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

25 Linee guida procedurali

1. Di regola, il giudice unico e il giudice della CRC pervengono a una decisione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida, mentre per la Commissione per lo status dei calciatori o la Camera per la risoluzione delle controversie tale termine è fissato in 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Norme Procedurali Generali FIFA.

2. L'ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie definite dalla Commissione per lo status dei calciatori, incluse quelle definite dal giudice unico e quelle dinanzi alla CRC, incluso il giudice unico della CRC, relativamente all'indennità di formazione o al meccanismo di solidarietà, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. La ripartizione delle spese è riportata all'interno della decisione. I procedimenti dinanzi alla CRC e al giudice della CRC in merito alla stabilità contrattuale, nonché le controversie internazionali relative al diritto del lavoro fra società e calciatori sono gratuiti.

3. Fatto salvo quanto diversamente sancito dal presente Regolamento, la procedura disciplinare per la violazione del Regolamento medesimo è conforme a quanto previsto dal Codice disciplinare FIFA.

4. Ove vi sia motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda del caso) devono sottoporre il caso alla Commissione disciplinare, unitamente alla richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.

5. La Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda del caso) non giudicano i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento qualora siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia. La decorrenza di questo periodo è valutata ex-officio in ogni singolo caso.

6. La Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda del caso), nel pervenire alle proprie decisioni applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o i contratti collettivi esistenti a livello nazionale, nonché la specificità della pratica sportiva.

7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è definita ulteriormente nelle Norme Procedurali Generali FIFA.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

26 Misure transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.

2. Di norma, tutti gli altri casi saranno giudicati in conformità al presente Regolamento ad eccezione delle:

- a) controversie riguardanti l'indennità di formazione;
- b) controversie relative al meccanismo di solidarietà;
- c) controversie di lavoro relative ai contratti stipulati prima del 1 settembre 2001.

Ogni caso non soggetto a questa regola generale sarà giudicato ai sensi del Regolamento in vigore all'atto di stipula del contratto oggetto della controversia, ovvero alla data in cui si sono verificati i fatti oggetto della controversia.

3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'Art. 1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giugno 2007. In ogni caso, tutte le Federazioni sono tenute ad applicare l'Art. 1, paragrafo 3 (a) a partire dal 1° luglio 2005.

27 Materie non regolamentate

Le materie non disciplinate dal presente Regolamento e i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo della FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.

28 Lingue ufficiali

In caso di discrepanza nell'interpretazione dei testi redatti in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca del presente Regolamento, farà fede il testo inglese.

29 Decorrenza

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA in data 7 giugno 2010 ed entrerà in vigore dall'1 ottobre 2010.

Johannesburg, 7 giugno 2010

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Il Presidente
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Jérôme Valcke

Allegato 1 Messa a disposizione dei calciatori per le squadre nazionali

1. Principi

1. Le società sono obbligate a mettere i propri calciatori tesserati a disposizione delle squadre rappresentative nazionali del Paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia selezionato dalla Federazione di appartenenza. Qualsiasi tipo di accordo diverso tra la società e il calciatore è da considerarsi vietato.

2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le partite nelle date elencate nel calendario internazionale coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di svincolo a seguito di una decisione speciale adottata dal Comitato Esecutivo della FIFA.

3. Non è obbligatorio lo svincolo dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal calendario internazionale coordinato.

4. I calciatori devono essere inoltre svincolati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base ai seguenti criteri:

a) per partite amichevoli: 48 ore;

b) per partite di qualificazione a tornei internazionali:

- 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di svincolo sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;

- prima di una doppia data (Venerdì – Martedì) inclusa nel calendario internazionale, il periodo di svincolo sarà in ogni caso di 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione

c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;

d) per partite amichevoli che sono programmate in una data riservata alle partite di qualificazione a tornei internazionali: 48 ore.

e) per la gara finale di un torneo internazionale: 14 giorni prima della prima partita.

I calciatori hanno l'obbligo di raggiungere la squadra nazionale almeno 48 ore prima del calcio d'inizio.

5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA o un campionato continentale per squadre nazionali "A" devono essere svincolati per le gare amichevoli fissate nei giorni di partite ufficiali di qualificazione, secondo i criteri che si applicherebbero per le gare ufficiali programmate in queste date.

6. Le società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di svincolo più lungo.

7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore successive alla fine della partita gara per cui sono stati convocati. Il termine di rientro sarà esteso a 48 ore qualora la gara abbia avuto luogo in una confederazione diversa da quella a cui la società è affiliata. Le società interessate devono essere informate per iscritto in merito al piano di partenza e rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della partita. Le

Federazioni sono tenute a garantire che i calciatori convocati possano tornare in sede dopo la gara nei termini previsti.

8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro la scadenza stabilita in questo articolo, il periodo di svincolo per le successive convocazioni della propria Federazione sarà ridotto nella seguente misura:

- a) per una partita amichevole: a 24 ore;
- b) per una partita di qualificazione: a tre giorni;
- c) per la fase finale di un torneo internazionale: a dieci giorni.

9. Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni alle queste disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo status dei calciatori si riserva la facoltà di applicare sanzioni adeguate, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) ammenda;
- b) riduzione del periodo di svincolo;
- c) sospensione della possibilità di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/e successiva/e.

2 Disposizioni economiche e copertura assicurativa

1. Le società che mettono a disposizione un calciatore secondo quanto previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.

2. La Federazione che convoca il calciatore si farà carico delle spese di viaggio da questi sostenute a seguito della convocazione.

3. La società per la quale il calciatore è tesserato è tenuta a fornire a quest'ultimo adeguata copertura assicurativa per malattia e incidenti per l'intero periodo di svincolo. La copertura dovrà essere estesa anche agli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.

3 Convocazione dei calciatori

1. In linea generale, qualsiasi calciatore tesserato per una società ha l'obbligo di aderire alla convocazione della Federazione che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre nazionali.

2. Le Federazioni che intendano convocare un calciatore che sta giocando all'estero devono comunicare al calciatore la convocazione per iscritto al massimo 15 giorni prima del giorno della partita per la quale è convocato. Le Federazioni che intendano convocare un calciatore per la competizione finale di un torneo internazionale devono darne comunicazione scritta al calciatore medesimo al massimo 15 giorni prima del periodo di preparazione di 14 giorni (cf. Allegato 1, Art. 1, paragrafo 4, lettera e)). Contestuale comunicazione scritta dovrà essere resa alla società di appartenenza del calciatore, la quale è tenuta a confermare la richiesta del calciatore nei sei giorni successivi.

3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere lo svincolo di un calciatore che gioca all'estero a condizione che:

a) la richiesta di intervento della Federazione presso la quale il calciatore è tesserato non abbia prodotto alcun risultato, e

b) il caso sia sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno della partita per il quale il calciatore è convocato.

4 Calciatori infortunati

Un calciatore che, a causa di infortunio o malattia, non sia in grado di accogliere la convocazione della Federazione Nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, è tenuto, ove la Federazione lo richieda, a sottoporsi ad un esame medico da parte di un medico scelto dalla Federazione stessa. A discrezione del calciatore, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione presso la quale è tesserato.

5 Limiti imposti ai calciatori

Un calciatore che sia stato convocato dalla propria Federazione per far parte della rosa di una delle sue squadre nazionali non può giocare per la sua società per tutto il periodo di svincolo effettivo o per il periodo per il quale avrebbe dovuto essere svincolato ai sensi del presente Allegato, salvo quanto diversamente concordato con la Federazione interessata. Tale sospensione della possibilità di giocare per la propria società deve, inoltre, essere prolungata di 5 giorni qualora il calciatore, per un motivo qualsiasi, non abbia voluto o potuto rispondere alla convocazione.

6 Misure disciplinari

1. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente Allegato saranno sanzionate con misure disciplinari.
2. Ove una società si rifiuti di, ovvero non provveda a, svincolare un calciatore nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo Status dei Calciatori richiederà alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persa/e la/le partita/e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione devono essere annullati. Ogni partita disputata con il meccanismo delle coppe deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, indipendente dal punteggio.
3. Qualora un calciatore convocato rientri in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo status dei calciatori può, a richiesta della società del calciatore, irrogare sanzioni aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.

Allegato 2 Procedure a disciplina delle richieste del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori (Art. 19 paragrafo 4)

1 Principi

1. La procedura di richiesta di un primo tesseramento di un minore in conformità ai disposti di cui all'Art. 19 paragrafo 3, o di un trasferimento internazionale di un minore, conformemente ai disposti di cui al all'Art. 19 paragrafo 3 viene gestita dal TMS.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nei paragrafi successivi, le Norme che disciplinano la Commissione per lo status dei calciatori e la Camera per la risoluzione delle controversie si applicano durante la procedura di richiesta, tenendo conto delle piccole modifiche risultanti dal processo informatico.

2 Responsabilità delle federazioni affiliate

1. Tutte le federazioni affiliate sono tenute a verificare la tabella "Minore" del TMS ad intervalli regolari di almeno tre giorni, prestando particolare attenzione ad eventuali richieste di informazioni i dichiarazioni.
2. Le federazioni affiliate sono pienamente responsabili degli eventuali svantaggi procedurali derivanti dal mancato rispetto del paragrafo 1 in alto.

3 Composizione della sotto-commissione

1. La sotto-commissione designata dalla Commissione per lo status dei calciatori è composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione per lo status dei calciatori e da nove membri.
2. Di norma, la sotto-commissione è tenuta a prendere le proprie decisioni in presenza di almeno tre membri. Nei casi urgenti, il presidente, o un membro da questi designato, potrà decidere con facoltà di giudice unico.

4 Condotta durante i procedimenti

1. Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono agire in buona fede.
2. Tutte le parti coinvolte nel procedimento hanno l'obbligo di dire la verità alla sotto-commissione.
3. La sotto-commisone può impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che i presenti principi di condotta vengano rispettati. Eventuali violazioni, come ad esempio documenti contraffatti, saranno sanzionati dalla Commissione Disciplinare in conformità al Regolamento Disciplinare FIFA.

5 Avvio del procedimento, presentazione dei documenti

1. La richiesta di approvazione di un primo tesseramento (Art. 19 paragrafo 3) o di un trasferimento internazionale (Art. 19 paragrafo 2) deve essere inserita nel TMS dall'associazione interessata. Eventuali altre richieste non saranno prese in considerazione. I richiedenti riceveranno la conferma dell'avvenuto ricevimento dal TMS.

2. In base ai dati del caso in questione, l'associazione che presenta una richiesta dovrà inviare obbligatoriamente la documentazione specifica seguendo l'elenco contenuto nel TMS.

- Prova dell'identità e della nazionalità – giocatore
- Prova dell'identità e della nazionalità – genitori del giocatore
- Prova della data di nascita (certificato di nascita)– giocatore
- Contratto di lavoro – giocatore
- Contratto di lavoro – genitori del giocatore
- Permesso di lavoro – giocatore
- Permesso di lavoro – genitori del giocatore
- Prova della residenza – giocatore
- Prova della residenza – genitori del giocatore
- Documentazione della formazione accademica
- Documentazione della formazione calcistica
- Documentazione dell'alloggio
- Autorizzazione dei genitori
- Prova della distanza: regola dei 50km
- Prova del consenso dell'associazione controparte

3. Qualora uno dei documenti obbligatori non venga presentato, o qualora non pervengano la traduzione o la conferma ufficiale, conformemente ai disposti dell'Articolo 7 in prosieguo, il richiedente verrà informato in merito attraverso il TMS. La richiesta verrà elaborata soltanto ove tutta la documentazione obbligatoria sia stata presentata, unitamente all'eventuale traduzione ed alle conferme ufficiali correttamente inoltrate secondo l'Articolo 7 in basso.

4. Il richiedente può inoltre corredare la propria richiesta con altri documenti qualora lo ritenga necessario. La sotto-commissione potrà richiedere in qualsiasi momento altra documentazione al richiedente.

6 Dichiarazione mancata presentazione della dichiarazione

1. In caso di richiesta di approvazione di un trasferimento internazionale, la federazione di provenienza avrà accesso a tutta la documentazione non riservata contenuta nel TMS e sarà invitata, attraverso il TMS, a presentare una dichiarazione entro sette giorni.

2. La federazione di provenienza potrà presentare tutti i documenti che riterrà opportuni attraverso il TMS.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sotto-commissione deciderà sulla base dei documenti a disposizione.

7 Lingua utilizzata nei documenti

1. Qualora un documento non fosse disponibile in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, la federazione sarà tenuta altresì a provvedere alla traduzione del documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA o a fornire un documento di conferma ufficiale che sintetizzi i fatti salienti in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. Eventuali inadempienze in tal senso daranno luogo all'applicazione dei disposti di cui all'Art. 5 paragrafo 3 in alto, e la sotto-commissione non terrà conto della documentazione in questione.

8 Scadenze

1. Le scadenze saranno fissate legalmente attraverso il TMS.
2. Tutto il materiale inoltrato dovrà essere inserito nel TMS entro la scadenza fissata nel fuso orario dell'associazione interessata.

9 Notifica delle decisioni, procedure legali

1. Le parti verranno debitamente notificate in merito alla decisione della sotto-commissione tramite il TMS. Il processo di notifica sarà considerato completo una volta che la decisione sarà stata caricata nel TMS. La notifica della decisione resa in tal modo è valida e legalmente vincolante.

1. Le parti verranno debitamente notificate in merito all'esito della decisione. Al contempo, le parti verranno informate del fatto che hanno a disposizione dieci giorni, a partire dalla data della notifica, per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione. La mancata richiesta in tal senso determinerà l'entrata in vigore della decisione. Qualora una parte richieda le motivazioni della decisione, queste le verranno comunicate in modo dettagliato e per iscritto. La scadenza per l'inoltro di un eventuale appello inizia a partire dalla data della notifica della decisione corredata dalle motivazioni.

Allegato 3 Sistema di Controllo Elettronico dei Trasferimenti TMS

1 Campo di applicazione

1. Il Sistema di controllo elettronico dei trasferimenti "Transfer Matching System" (TMS; si veda punto 13 della sezione Definizioni) [qui di seguito denominato "sistema TMS"] è concepito per fare in modo che specifiche autorità calcistiche abbiano a disposizione maggiori dettagli riguardo ai trasferimenti internazionali dei giocatori. Ciò aumenterà la trasparenza delle singole transazioni, il che a sua volta migliorerà la credibilità e la considerazione dell'intero sistema dei trasferimenti.

2. Il sistema TMS è concepito per distinguere chiaramente i diversi pagamenti relativi ai trasferimenti internazionali di giocatori. Tali pagamenti devono essere inseriti nel sistema poiché questo è l'unico modo di garantire una trasparente rintracciabilità del denaro movimentato per questi trasferimenti. Contemporaneamente, il sistema garantirà anche l'effettivo trasferimento di un giocatore reale - e non di un giocatore fittizio, utilizzato a fini di riciclaggio.

3. Il sistema TMS contribuisce alla salvaguardia della protezione dei minori. Se si tesserà un minore come straniero per la prima volta o qualora questi sia oggetto di un trasferimento internazionale, è necessaria l'approvazione di un sottocomitato nominato a tal scopo dal Comitato per lo Status dei Calciatori (si veda articolo 19 paragrafo 4). La richiesta di approvazione da parte della federazione che intende tesserare il giocatore, e il processo decisionale che ne deriva, sono gestiti tramite il sistema TMS (si veda Allegato 2).

4. Il sistema TMS è un'applicazione basata sul web tramite cui sarà creato il Certificato di Trasferimento Internazionale elettronico [qui di seguito C.T.I.]. Nel campo di applicazione del presente allegato (si veda Allegato 3, articolo 2 paragrafo 5), la relativa procedura eseguita tramite sistema TMS sostituirà totalmente l'emissione di un C.T.I. in formato cartaceo.

5. L'utilizzo del sistema TMS è un passo obbligatorio per tutti i trasferimenti internazionali di giocatori maschi professionisti nell'ambito del calcio a undici, e qualsiasi tesseramento di un tale giocatore non effettuato tramite sistema TMS sarà considerato non valido. Negli articoli del presente allegato che seguono, il termine "giocatore" sarà riferito esclusivamente a giocatori maschi che giocano a calcio a undici.

6. E' necessario inserire nel sistema TMS un trasferimento internazionale ogni qual volta un giocatore ottenga o mantenga lo status di professionista (si veda articolo 2 paragrafo 2) dopo il trasferimento in questione.

2 Sistema

1. Il sistema TMS fornisce alle federazioni e alle società calcistiche un sistema informativo di dati basato sul web ideato per amministrare e monitorare i trasferimenti internazionali.

2. Secondo il tipo di trasferimento, devono essere inserite informazioni di vario genere.

3. In caso di un trasferimento internazionale entro l'ambito di applicazione dell'Allegato 3, articolo 1, paragrafo 5, laddove non sia stato firmato un contratto di trasferimento, la nuova società calcistica deve presentare informazioni specifiche e caricare nel sistema TMS determinati documenti relativi al trasferimento. Il procedimento è poi trasferito alle federazioni per la gestione elettronica del C.I.T. (si veda sezione 8 in seguito).

4. In caso di trasferimento internazionale entro l'ambito di applicazione dell'Allegato 3, articolo 1 paragrafo 5, laddove sia stato firmato un contratto di trasferimento, le società calcistiche coinvolte devono, indipendentemente l'una dall'altra, presentare informazioni e caricare nel sistema TMS determinati documenti relativi al trasferimento una volta firmato il contratto. Le informazioni di ognuna delle società calcistiche vengono valutate in base a quanto i punti più importanti corrispondono con quelli inseriti dall'altra società.

5. Nel caso cui si fa riferimento nel paragrafo precedente del presente articolo, il procedimento è trasmesso alle federazioni per la gestione elettronica del C.T.I. (si veda sezione 8 in seguito) solamente quando è stato raggiunto un accordo a livello di società calcistiche.

3 Utenti

1. Tutti gli utenti hanno il dovere di agire in buona fede.

2. Tutti gli utenti dovranno controllare il sistema TMS regolarmente su base giornaliera e prestare particolare attenzione a eventuali richieste di informazioni o richieste di dichiarazioni.

3. Gli utenti sono responsabili di assicurare di possedere quanto necessario all'adempimento dei propri obblighi.

3.1 Società calcistiche

1. Le società calcistiche sono responsabili dell'inserimento e della verifica delle disposizioni di trasferimento nel sistema TMS e, ove pertinente, di assicurare che le informazioni richieste corrispondano. Ciò include anche il caricamento dei documenti richiesti.

2. Le società calcistiche sono responsabili di garantire di possedere la formazione e il know-how necessari all'adempimento dei propri obblighi. A questo scopo, le società calcistiche dovranno nominare dei manager TMS e formarli all'utilizzo del Sistema. Se necessario, gli amministratori TMS e la linea diretta attinente potranno assisterli in merito con tutti i dettagli tecnici. Inoltre, si applica in questo senso l'Allegato 3, articolo 5.3.

3.2 Federazioni

1. Le federazioni sono responsabili del mantenimento dei propri dati relativi alla stagione e al tesseramento, e di quelli delle società calcistiche loro affiliate (inclusi, in particolare, la categoria di appartenenza delle società in base all'indennità di formazione) e dei procuratori. Sono inoltre responsabili della gestione della procedura del C.T.I. elettronico (si veda sezione 8 in seguito) e, ove pertinente, della conferma di giocatori che abbiano cancellato il tesseramento con la loro federazione di appartenenza.

2. Le federazioni sono responsabili di garantire di possedere la formazione e il know-how necessari all'adempimento dei propri obblighi. A questo scopo, le federazioni dovranno nominare dei manager TMS e formarli all'utilizzo del sistema. Se necessario, gli amministratori TMS e la linea diretta attinente potranno assisterli in merito con tutti i dettagli tecnici.

3.3 Segretariato generale FIFA

I vari dipartimenti competenti in seno al segretariato generale FIFA sono responsabili di quanto segue:

- a) inserire nel sistema sanzioni sportive pertinenti e gestire le possibili obiezioni alle violazioni del regolamento;
- b) inserire nel sistema sanzioni disciplinari pertinenti;
- c) inserire nel sistema sospensioni di federazioni.

3.4 Amministratori del Sistema di Controllo Elettronico dei Trasferimenti TMS

Gli amministratori TMS sono responsabili della gestione dell'accesso utenti.

4 Obblighi società calcistiche

1. Le società calcistiche devono utilizzare il sistema TMS per i trasferimenti internazionali.
2. Le società calcistiche hanno l'obbligo di inserire le disposizioni di trasferimento tramite il caricamento almeno dei documenti obbligatori (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 1) e di fornire i seguenti dati obbligatori in base al tipo di disposizione selezionata, specificando:
 - il tipo di disposizione (Ingaggio; Cessione; Scambio; Ingaggio fuori contratto)
 - se il trasferimento sia contro compenso
 - se il giocatore sia coinvolto in un trasferimento in prestito e, di seguito, se il giocatore sia di ritorno da un prestito, se il trasferimento diventi permanente o se il periodo di prestito sia stato esteso
 - la Società calcistica controparte
 - la Federazione controparte
 - la data del pagamento finale
 - la valuta del pagamento
 - se l'indennità di trasferimento sia corrisposta in rate o in una unica soluzione
 - i procuratori della/e società (laddove pertinente) più commissione
 - il procuratore del/dei giocatore/i (laddove pertinente)
 - nome, nazionalità e data di nascita del giocatore
 - data di inizio e fine dell'ultimo contratto del giocatore
 - motivo della cessazione dell'ultimo contratto del giocatore
 - data di inizio e fine del nuovo contratto del giocatore
 - dettagli complessivi dell'indennità di trasferimento concordati e condizionali

– indennità di formazione complessiva

– programma di pagamento dell'indennità di trasferimento, inclusi tipo di pagamento, società emittente o destinataria, data del pagamento, importo e dettagli delle condizioni di indennità di trasferimento

– dichiarazione di pagamento della parte terza

– estremi bancari (nome della banca o codice bancario; numero di conto o IBAN; indirizzo della banca; beneficiario)

3. Le società sono inoltre obbligate a verificare la disposizione di trasferimento inserita nel sistema.

4. In egual modo, alle società è richiesto di dirimere eventuali incongruenze di concerto con la partecipazione dell'altra società coinvolta.

5. La procedura per la richiesta del C.T.I. (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 1) può essere avviata solamente una volta che la/le società abbia ottemperato ai propri obblighi in linea con i paragrafi precedenti del presente articolo.

6. Quando dichiara di avere eseguito un pagamento, la società che lo effettua deve caricare nel sistema TMS prova dell'avvenuto bonifico.

5 **Obblighi delle Federazioni**

Le Federazioni devono utilizzare il sistema TMS in riferimento ai trasferimenti internazionali di giocatori.

5.1 Dati principali

1. Le date di inizio e fine di entrambi i periodi di tesseramento e della stagione dovranno essere forniti almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore. In casi eccezionali, le federazioni potranno correggere o modificare le date dei loro periodi di tesseramento fino al loro inizio. Una volta iniziato il periodo, non sarà più possibile effettuare modifiche di date. I periodi di tesseramento dovranno sempre rispettare le condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

2. Le informazioni relative a indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e categorie di appartenenza delle società calcistiche (si veda Allegato 4, articolo 4) dovranno essere tenute aggiornate.

3. La licenza e i dati dell'assicurazione dei procuratori dei giocatori dovranno essere tenuti aggiornati.

5.2 Informazioni connesse al trasferimento

1. Quando inseriscono le disposizioni di trasferimento, le società dovranno specificare il giocatore coinvolto (si veda Allegato 3, articolo 4 paragrafo 2). Il sistema TMS contiene i dati di molti giocatori che hanno partecipato a tornei FIFA. Se i dati del giocatore coinvolto non sono già presenti nel sistema TMS, le società dovranno inserirli come parte della disposizione di trasferimento. La procedura per la richiesta del C.T.I. (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 1) può essere iniziata solo quando tali dati siano stati verificati e confermati dalla federazione di appartenenza precedente del giocatore. La federazione precedente dovrà rifiutare il giocatore qualora i dati relativi alla sua identità non possano essere completamente confermati.

2. La procedura per la richiesta del C.T.I. (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 2) dovrà essere eseguita dalla nuova federazione a tempo debito.

3. La procedura per la risposta alla richiesta del C.T.I. e la cancellazione del tesseramento del giocatore (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafi 3 e 4) dovranno essere eseguite dalla federazione precedente a tempo debito.

4. In caso di ottenimento del C.T.I., alla nuova federazione sarà richiesto di inserire e confermare la data di tesseramento del giocatore (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 1).

5. In caso di rifiuto del C.T.I. (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 7), alla nuova federazione sarà richiesto di accettare ovvero contestare il rifiuto, a seconda del caso.

In caso di tesseramento provvisorio (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 6) oppure in caso di autorizzazione al tesseramento provvisorio da parte del giudice unico dopo la contestazione del rifiuto da parte della nuova federazione (si veda articolo 23 paragrafo 3), alla nuova federazione sarà richiesto di inserire e confermare le informazioni relative al tesseramento.

5.3 Corso di formazione delle società calcistiche

Per assicurare che ogni società calcistica affiliata sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente allegato, la formazione continua spetta alla federazione di riferimento.

6 Competenze del Segretariato Generale FIFA

1. Su richiesta, il dipartimento pertinente si occuperà di eventuali eccezioni alle convalide e, se opportuno, riferirà la questione all'organo decisionale di competenza, ossia il Comitato per lo Status dei Calciatori, il suo giudice unico, oppure la Camera per la Risoluzione delle Controversie DRC [Dispute Resolution Chamber] o un giudice della DRC a seconda del caso, ai fini di una decisione, eccetto il caso della cosiddetta "conferma del giocatore", che deve essere gestita dalla federazione interessata (si veda Allegato 3, articolo 5.2 paragrafo 1).

2. Su richiesta, il dipartimento pertinente si occuperà di eventuali diffide di convalida e, se del caso, riferirà la questione all'organo decisionale di competenza, ossia Il Comitato Disciplinare FIFA, ai fini di una decisione.

3. Nell'ambito delle istanze relative all'applicazione di queste regole, la FIFA può utilizzare qualsiasi documento o prova generato o contenuto nel sistema TMS, ovvero ottenuto dalla FIFA TMS GmbH grazie ai propri poteri investigativi (si veda Allegato 3, articolo 7 paragrafo 4) al fine di accertare appropriatamente la questione in causa.

4. Le sanzioni sportive di rilevanza per il sistema TMS saranno inserite nel TMS dal dipartimento competente.

5. Le sanzioni disciplinari di rilevanza per il sistema TMS saranno inserite nel TMS dal dipartimento competente.

6. Le sanzioni alle federazioni di rilevanza per il sistema TMS saranno inserite nel TMS dal dipartimento competente.

1. La FIFA TMS GmbH è responsabile di assicurare la disponibilità e l'accesso al sistema.
2. Al fine di garantire che tutte le federazioni siano in grado di adempiere ai propri obblighi come dal presente allegato, la FIFA TMS GmbH ha la responsabilità della formazione continua e del supporto delle federazioni membre.
3. Per assolvere tali responsabilità, la FIFA TMS GmbH dispone di amministratori TMS qualificati.
4. Per assicurare che le società e le federazioni rispettino gli obblighi previsti dal presente allegato, la FIFA TMS GmbH dovrà indagare sulle questioni relative ai trasferimenti internazionali o ai primi tesseramenti di minori in società di paesi stranieri rispetto alla loro nazionalità. Tutte le parti in causa per primi trasferimenti o primi tesseramenti di minori, nei sensi di quanto sopraddetto, hanno l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti. In particolare, dovranno soddisfare le richieste – inoltrate con ragionevole preavviso - di documentazione, informazioni o eventuale altro materiale di qualsivoglia natura in loro possesso. Dovranno altresì procurare e fornire documentazione, informazioni o eventuale altro materiale di qualsivoglia natura di cui non dispongano, ma che abbiano diritto di ottenere. L'inadempienza a queste richieste da parte di FIFA TMS GmbH potrà comportare sanzioni irrogate dal Comitato Disciplinare FIFA.

8 **Procedura amministrativa disciplinante il trasferimento di professionisti tra Federazioni**

8.1 Principi

1. Qualsiasi calciatore professionista tesserato con una società calcistica affiliata a una federazione non avrà diritto a giocare per una società affiliata a una diversa federazione, a meno che non sia stato emesso dalla precedente federazione un C.T.I. e questo non si stato ricevuto dalla nuova federazione nel rispetto delle disposizioni del presente allegato. Il C.T.I. deve essere emesso esclusivamente tramite sistema TMS. Qualsiasi altra forma di C.T.I. diversa da quella generata tramite il sistema TMS non sarà riconosciuta.
2. La richiesta del C.T.I. deve essere inoltrata tramite sistema TMS al più tardi l'ultimo giorno del periodo di tesseramento della nuova federazione.
3. La federazione precedente che emette il C.T.I. dovrà anche caricare una copia del passaporto del giocatore (si veda articolo 7) da inoltrare alla nuova federazione.

8.2 Emissione di un Certificato di Trasferimento Internazionale [C.T.I.] per un giocatore professionista

1. Tutti i dati che permettono alla nuova federazione di richiedere un C.T.I. dovranno essere inseriti nel sistema TMS, verificati e confrontati da parte della società che voglia tesserare un giocatore durante uno dei periodi di tesseramento stabiliti da quella federazione (si veda Allegato 3, articolo 4 paragrafo 4). Al momento dell'inserimento dei dati pertinenti, a seconda del tipo di disposizione selezionata, la nuova società dovrà caricare nel sistema TMS almeno i seguenti documenti:

- una copia del contratto tra la nuova società e il giocatore professionista;
- una copia dell'accordo di trasferimento concluso tra la nuova società e la precedente, se pertinente;
- copia della prova dell'identità del giocatore, quale passaporto, o carta di identità;
- copia della prova della data di nascita (certificato di nascita) del giocatore;
- prova della data di chiusura del contratto precedente del giocatore.

Qualora esplicitamente richiesto, un documento non disponibile in una delle quattro lingue ufficiali della FIFA (inglese, francese, tedesco e spagnolo) deve essere caricato assieme a una traduzione in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, oppure assieme a una conferma ufficiale della federazione di cui la società calcistica fa parte, che riassume i fatti attinenti a ogni documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. L'inosservanza di tale disposizione può risultare nella non considerazione del documento in questione.

Un giocatore professionista non ha diritto di giocare in partite ufficiali della sua nuova società fintanto che non sia stato emesso un C.T.I. da parte della federazione precedente, questo non sia stato ricevuto tramite sistema TMS dalla nuova federazione, e quest'ultima non abbia inserito e confermato la data di tesseramento del giocatore (si veda Allegato 3, articolo 5.2 paragrafo 4).

2. Non appena viene notificato nel sistema che la disposizione di trasferimento è in attesa di richiesta di C.T.I., la nuova federazione dovrà richiedere immediatamente alla federazione precedente tramite sistema TMS di emettere un C.T.I. per il giocatore professionista ("richiesta C.T.I.").

3. Al ricevimento della richiesta C.T.I., la federazione precedente dovrà richiedere immediatamente alla società precedente e al giocatore professionista di confermare se il contratto del giocatore sia scaduto, se la scadenza anticipata fosse stata concordata, o se vi sia controversia contrattuale.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta C.T.I., la federazione precedente dovrà, utilizzando l'apposita selezione nel sistema TMS, scegliere tra:

a) emettere il C.T.I. in favore della nuova federazione e inserire la data di fine tesseramento del giocatore; oppure

b) rifiutare la richiesta C.T.I. e informare la nuova federazione che il C.T.I. non può essere emesso poiché il contratto tra la società precedente e il giocatore professionista non è scaduto, o poiché non vi sono stati accordi comuni riguardo la sua scadenza anticipata.

5. Al ricevimento del C.T.I., la nuova federazione dovrà confermare la ricezione e completare sul sistema TMS le relative informazioni di tesseramento del giocatore.

6. Qualora la nuova federazione non riceva una risposta alla richiesta C.T.I. entro 30 giorni dall'inoltro della stessa, essa provvederà all'immediato tesseramento del giocatore con la nuova società su base temporanea ("tesseramento provvisorio"). La nuova federazione dovrà completare sul sistema TMS le relative informazioni di tesseramento del giocatore (si veda Allegato 3, articolo 5.2 paragrafo 6). Un tesseramento provvisorio diverrà permanente un anno dopo la richiesta C.T.I.

Il Comitato per lo Status dei Calciatori può ritirare un tesseramento provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la federazione precedente presenta ragioni valide a spiegazione della mancata risposta alla richiesta C.T.I.

7. Qualora sia sorta una controversia contrattuale tra la società precedente e il giocatore professionista, la federazione precedente non dovrà emettere un C.T.I. In tal caso, il giocatore professionista, la società precedente e/o la nuova società hanno il diritto di sporgere reclamo

presso la FIFA in base all'articolo 22. La FIFA dovrà quindi decidere riguardo l'emissione del C.T.I. e riguardo sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione riguardo alle sanzioni sportive dovrà essere presa prima dell'emissione del C.T.I.

L'emissione del C.T.I. non pregiudicherà l'indennizzo per la rottura del contratto. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.

Se l'organo competente autorizza il tesseramento provvisorio (si veda articolo 23 paragrafo 3), la nuova federazione dovrà completare nel sistema TMS le relative informazioni di tesseramento del giocatore (si veda Allegato 3, articolo 5.2 paragrafo 6).

8.3 Prestito di giocatori professionisti

1. Le regole sopra esposte sono applicabili anche al prestito di un giocatore professionista da una società calcistica affiliata a una federazione a una società affiliata a un'altra federazione.

2. Quando si richiede il tesseramento di un giocatore professionista a titolo di prestito, la nuova società dovrà caricare nel sistema TMS una copia del relativo accordo di prestito concluso con la società precedente, e possibilmente firmato anche dal giocatore (si veda Allegato 3, articolo 8.2 paragrafo 1). Le condizioni dell'accordo di prestito dovranno essere incluse alla richiesta del C.T.I.

3. Alla scadenza del periodo di prestito, il C.T.I. dovrà essere restituito tramite sistema TMS, su richiesta specifica che faccia riferimento alla disposizione di prestito originaria, e ugualmente sottoposta tramite sistema TMS, alla federazione della società che ha ceduto il giocatore professionista in prestito.

4. Estensioni del prestito e trasferimenti permanenti risultanti da prestiti dovranno ugualmente essere inseriti nel sistema TMS.

9 Sanzioni

9.1 Disposizioni generali

1. Le sanzioni possono essere irrogate a qualsiasi federazione o società calcistica che violi una qualsiasi delle disposizioni del presente allegato.

2. Le sanzioni possono essere irrogate anche a qualsiasi federazione o società calcistica riconosciute responsabili di aver inserito nel sistema dati falsi o non veri, o che abbiano fatto uso improprio del sistema TMS per scopi illegittimi.

3. Le federazioni e le società calcistiche rispondono delle azioni e delle informazioni inserite dai loro manager TMS.

9.2 Competenza

1. Il Comitato Disciplinare FIFA è responsabile dell'irrogazione di sanzioni in accordo con il Codice Disciplinare FIFA.

2. Le istanze di sanzione possono essere avviate dalla FIFA di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi parte in causa.

9.3 Sanzioni a Federazioni

In particolare, le seguenti sanzioni possono essere irrogate alle federazioni per violazione del presente allegato in accordo con il Codice Disciplinare FIFA:

- una ammonizione o una diffida;
- una multa;
- esclusione da una competizione;
- restituzione di premi.

Queste sanzioni possono essere irrogate separatamente o congiunte.

9.4 Sanzioni alle società calcistiche

In particolare, le seguenti sanzioni possono essere irrogate alle società calcistiche per la violazione del presente allegato in accordo con il Codice Disciplinare FIFA:

- una ammonizione o una diffida;
- una multa;
- annullamento del risultato di una partita;
- sconfitta per ritiro;
- esclusione da una competizione;
- una sottrazione di punti;
- retrocessione in una serie minore;
- un divieto di trasferimento;
- restituzione di premi.

Queste sanzioni possono essere irrogate separatamente o congiunte.

Allegato 3a Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni senza TMS

1 Ambito di applicazione

Il presente allegato disciplina le procedure di rilascio del transfer internazionale, ad esclusione di quelle che riguardano l'Allegato 3. In particolare, riguardano i calciatori dilettanti del calcio a 11, le calciatrici ed i calciatori di calcio a 5.

2 Principi

1. Ogni calciatore tesserato per una società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un'altra Federazione, a meno che la Federazione di provenienza non abbia rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale e la Federazione di destinazione l'abbia ricevuto, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Allegato. A tal fine, devono essere utilizzati appositi moduli forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino diciture analoghe.
2. Il Certificato di Trasferimento Internazionale deve essere richiesto entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di tesseramento della Federazione di destinazione.
3. La Federazione che ha emesso il Certificato di Trasferimento Internazionale dovrà inoltre allegare una copia del passaporto del calciatore.

3 Rilascio del CTI per un calciatore professionista

1. Tutte le domande relative al tesseramento di un calciatore professionista devono essere presentate dalla società di destinazione alla Federazione di destinazione nel corso di uno dei periodi di tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa. Tutte le domande devono essere corredate da una copia del contratto fra la società di destinazione e il professionista. Un professionista non potrà partecipare a gare ufficiali per la nuova società fino a quando il CTI non sia stato rilasciato dalla Federazione di provenienza e ricevuto dalla Federazione di destinazione.
2. Dopo avere ricevuto la domanda, la Federazione di destinazione deve richiedere immediatamente alla Federazione di provenienza il rilascio di un CTI per il professionista ("Richiesta di CTI"). Una Federazione che riceva un CTI non richiesto da parte di un'altra Federazione non ha il diritto di tesserare il calciatore professionista in questione presso una delle sue società.
3. Dopo avere ricevuto la domanda di CTI, la Federazione di provenienza deve immediatamente richiedere alla società di provenienza e al professionista di confermare sia l'eventuale scadenza del contratto sia se è stata reciprocamente concordata una risoluzione anticipata del contratto oppure l'esistenza di controversie contrattuali.
4. Entro sette giorni dal ricevimento della domanda di CTI, la Federazione di provenienza deve:
 - a) rilasciare il CTI alla Federazione di destinazione; oppure

b) comunicare alla Federazione di destinazione che il CTI non può essere rilasciato in quanto il contratto fra la società di provenienza e il professionista non si è concluso, ovvero non è stato raggiunto un accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.

5. Qualora la Federazione di destinazione non riceva una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della domanda di CTI, la stessa provvederà immediatamente a tesserare in via provvisoria il professionista presso la società di destinazione ("tesseramento provvisorio"). Il Tesseramento provvisorio diventa definitivo un anno dopo la domanda di CTI. La Commissione per lo status dei calciatori può revocare il tesseramento provvisorio nel caso in cui durante il periodo di un anno la Federazione di provenienza presenti valide ragioni a sostegno del suo rifiuto di rilasciare il CTI.

6. La Federazione di provenienza non deve rilasciare un CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la società di provenienza e il professionista. In tale eventualità, il professionista, la società di provenienza e/o la società di destinazione possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell'Art. 22. La FIFA provvederà a decidere in merito al rilascio del CTI e alle sanzioni sportive da applicare entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto all'indennità per la risoluzione contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in presenza di circostanze eccezionali.

7. La Federazione di destinazione può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare fino al termine della stagione in corso, sulla base di un CTI inviato via fax. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine, l'idoneità del calciatore a giocare deve essere considerata definitiva.

8. Le precedenti disposizioni e procedure si applicano anche ai professionisti che, passando ad una nuova società, acquisiscano lo status di dilettante.

4 Rilascio del CTI per un calciatore dilettante

1. La domanda relativa al tesseramento di un dilettante deve essere presentata da parte della società di destinazione alla Federazione di destinazione nel corso di uno dei periodi di tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa.

2. Una volta ricevuta la richiesta di CTI, la Federazione di destinazione deve richiedere immediatamente alla Federazione di provenienza il rilascio di un CTI per il calciatore ("Richiesta di CTI").

3. Entro 7 giorni dal ricevimento della Richiesta di CTI, la Federazione di provenienza deve rilasciare il CTI alla Federazione di destinazione.

4. Qualora la Federazione di destinazione non riceva una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta di CTI, la stessa dovrà tesserare immediatamente in via provvisoria il calciatore dilettante presso la società di destinazione ("tesseramento provvisorio"). Il tesseramento provvisorio diventa definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo status dei calciatori può revocare il tesseramento provvisorio qualora durante questo periodo di anno la Federazione di provenienza presenti valide ragioni a sostegno del sua mancata risposta alla richiesta di CTI.

5. Le precedenti disposizioni e procedure si applicano anche ai dilettanti che, passando ad una nuova Società, acquisiscano lo status di professionista.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un professionista proveniente da una società affiliata ad una Federazione a favore di una società affiliata ad un'altra Federazione.
2. I termini che regolano il prestito sono riportati nella richiesta del CTI.
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato, su richiesta, alla Federazione di appartenenza della società che ha ceduto il calciatore in prestito.

Allegato 4 Indennità di formazione

1 Finalità

1. La formazione e l'istruzione di un calciatore si svolge tra i 12 e i 23 anni. In linea generale, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al 23° anno di età per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, salvo che risulti evidente che un calciatore abbia già concluso il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, l'indennità di formazione è dovuta fino al termine della stagione durante la quale il calciatore compie il 23° anno di età, ma il calcolo dell'ammontare dell'indennità si baserà sugli anni compresi tra l'età di 12 anni e l'età in cui si appura che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.
2. L'obbligo di corrispondere l'indennità di formazione non pregiudica eventuali altri obblighi di corrispondere un'indennità per inadempienza contrattuale.

2 Corresponsione dell'indennità di formazione

L'indennità di formazione è dovuta:

- i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista; oppure
- ii) quando un professionista viene trasferito fra società appartenenti a due Federazioni diverse (nel corso del contratto o al termine del medesimo) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.

L'indennità di formazione non è dovuta:

- i) se la società di provenienza risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa (fatti salvi i diritti delle società di provenienza); oppure
- ii) se il calciatore è trasferito ad una società di 4^a categoria; oppure
- iii) se il professionista a seguito del trasferimento riacquista lo status di dilettante.

3 Obbligo di corresponsione dell'indennità di formazione

1. Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore risultante dal passaporto del calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° anno di età. La somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società di provenienza del calciatore per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.
2. In entrambi i casi sopra menzionati, il termine in cui corrispondere l'indennità di formazione è fissato in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del professionista presso la Federazione di destinazione.
3. Qualora non sia possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, ovvero se dette società non si palesano entro 18 mesi dal

primo tesseramento del calciatore come professionista, l'indennità di formazione è corrisposta alla Federazione (alle Federazioni) del Paese (o dei Paesi) in cui il professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.

4 Costi di formazione

1. Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione e istruzione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di quattro categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicata per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.

2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, nonché la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicati sul sito della FIFA (www.fifa.com) e vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare.

5 Calcolo dell'indennità di formazione

1. In linea generale per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla/alle società di provenienza è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione se questa avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.

2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tesserava come professionista, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° anno di età del calciatore fino alla stagione del suo 21° anno di età. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società di provenienza.

3. Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° anno di età (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per la 4^a categoria. Tuttavia, questa eccezione non si applica nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione (cf. Allegato 4, Art. 2, paragrafo 1) si verifichi prima della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.

4. La Camera per la risoluzione delle controversie ha la facoltà di esaminare le controversie relative all'ammontare dell'indennità di formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare ove questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.

6 Disposizioni speciali per i paesi UE/AEE

1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra all'interno del territorio UE/AEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri:

- a) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società;
- b) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria superiore a una di categoria inferiore, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore.
2. All'interno del territorio dell'UE/EEA, l'ultima stagione di formazione può concretizzarsi prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, ove si appuri che il calciatore ha completato la sua formazione prima di quella data.
3. Qualora la società di provenienza non offra al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna indennità di formazione, salvo che la società di provenienza non dimostri di avere diritto a tale indennità. La società di provenienza deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto in essere. L'offerta di cui trattasi deve inoltre essere di valore almeno pari all'attuale contratto. Questa disposizione non pregiudica i diritti della/e società di provenienza a percepire l'indennità di formazione.

7 Misure disciplinari

La Commissione disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società o dei calciatori che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti nel presente allegato.

1 Contributo di solidarietà

Se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'indennità di formazione, corrisposto alla società di provenienza deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di provenienza come contributo di solidarietà al/alle società che hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età, sulla base dei parametri riportati di seguito:

- Stagione del 12° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

2 Procedura relativa al pagamento

1. La nuova Società è tenuta a versare il contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione del calciatore in conformità ai disposti di cui al presente Allegato entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore ovvero, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla società di destinazione calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà e distribuire lo stesso in funzione della carriera del calciatore, secondo quanto riportato nel passaporto del calciatore. All'occorrenza, il calciatore deve offrire alla società di destinazione la propria collaborazione nell'espletamento di questo compito.
3. Qualora non sia possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà deve essere corrisposto alla Federazione (alle Federazioni) del Paese (o dei Paesi) in cui il professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà destinato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (o nelle Federazioni) in questione.
4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti nel presente Allegato.